

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA COSTITUTIVA DEL**

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI**

**FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE**

**(PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,**

**MISURA, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN**

**FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - D.LGS. N. 81/08)**

**NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: "NUOVA MENSA**

**PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.G.BRAVI",**

**VIA ROSMINI 12, COLOGNO AL SERIO**

**CUP: E25E22000030006**

Con la presente scrittura privata non autenticata ai fini della formalizzazione

del contratto indicato in oggetto si stipula e conviene quanto a seguire

**TRA**

– L'ARCH.MARA GARATTI, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI DI BERGAMO della Regione Lombardia al n.1760 libero professionista, con studio in LARGO ALDO MORO, n°7 , A ROGNO (BG), con CF: GRT MRA 72T47 E704U e P. I.V.A: 02880310160 identificato a mezzo di C.I. n° AV 2471421 rilasciata in data 01/08/2014 dal Comune di COSTA VOLPINO e valida sino al 07/12/2024 nel proseguo del presente contratto denominato "**Professionista capogruppo o mandatario**";

**&**

– L'ARCH.MAURA PELLGRINELLI, iscritta all'Ordine degli ARCHITETTI DI BERGAMO della Regione Lombardia al n. 2080, libero professionista, con studio in LARGO ALDO MORO , n°7, A ROGNO (BG), con CF: PLL MRA

72P63 E704Z e P. I.V.A: 03123120168 identificato a mezzo di C.I. n° AV  
0449780 rilasciata in data 16/12/2013 dal Comune di COSTA VOLPINO e  
valida sino al 23/09/2024 nel proseguo del presente contratto denominato  
**“professionista mandante”**;

&

– L'ARCH.MASSIMO CASTELLANI iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI  
PROVINCIA DI BERGAMO della Regione Lombardia al n. 1373, libero  
professionista, con studio in via BENEDETTO CROCE, n°2B A SOVERE  
(BG), con CF: CST MSM 68S02 E704N e P. I.V.A: 02539600169 identificato  
a mezzo di C.I. n° AY4011603 rilasciata in data 05/08/2017 dal Comune di  
SOVERE e valida sino al 02/11/2027 nel proseguo del presente contratto  
denominato **“professionista mandante”**;

&

– Per.ind. STEFANO GIOVANZANA, iscritto all'ALBO degli PERITI  
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO della Regione Lombardia  
al n. 1286, libero professionista, con studio in via Comonte, n°14G , A  
SERIATE (BG), con CF GVN SFN 75M31 A794W : e P. I.V.A: 02745590162  
identificato a mezzo di C.I. n° CA 16753MS rilasciata in data 22/08/2022 dal  
Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e valida sino al 31/08/2032 nel  
proseguo del presente contratto denominato **“professionista mandante”**;

&

– GEOM.SIMONE NEZOSI iscritto al ALBO GEOMETRI DI BERGAMO della  
Regione Lombardia al n. 4439, libero professionista, con studio in via TADINI  
, n°38 , A LOVERE (BG), con CF: NZS SMN 79B01 I628U e P. I.V.A:  
03486280161 identificato a mezzo di C.I. n° CA97169HY rilasciata in data

21/01/2021 dal Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e valida sino al

01/02/2031 nel proseguo del presente contratto denominato "**professionista**

**mandante**";

Per.ind. BONACINA GIOVANNI, iscritto all'ALBO degli PERITI INDUSTRIALI

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO della Regione Lombardia al n. 1271,

libero professionista, con studio in via MONS.DRAGO, n°18 , A COLOGNO

AL SERIO (BG), con CF BNCGNN75M03A794J: e P. I.V.A: 03481850166

identificato a mezzo di C.I. n° CA91654DI rilasciata in data 18/02/2019 dal

Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e valida sino al 03/08/2029

nel proseguo del presente contratto denominato "**professionista**

**mandante**";

Per.ind.MOLTENI MANUEL LUIGI ,iscritto all'ALBO degli PERITI

INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO della Regione Lombardia

al n. 1386, libero professionista, con studio in via MONS.DRAGO, n°18 , A

COLOGNO AL SERIO (BG), con CF : MLTMLL81T05L400I e P. I.V.A:

03481850166 identificato a mezzo di C.I. n° AT6813729 rilasciata in data

22/06/2012 dal Comune di Cologno al Serio (BG) e valida sino al 05/12/2022

nel proseguo del presente contratto denominato "**professionista**

**mandante**";

– ING. ROBEERTO VILLA, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI DELLA

PROVINCIA DI BERGAMO della Regione Lombardia al n.2734, libero

professionista, con studio in via STEZZANO, n°87 A BERGAMO (BG), con

CF: VLL RRT 75B25 H509R e P. I.V.A: 02871500167 identificato a mezzo di

C.I. n° AV6352348 rilasciata in data 13/01/2015 dal Comune di TREVIGLIO

(BG) e valida sino al 25/02/2025 nel proseguo del presente contratto denominato “**professionista mandante**”;

**Premesso che:**

- il Comune di Cologno al Serio (BG) ha indetto una procedura per l'affidamento dei servizi tecnici professionali indicati in oggetto sulla piattaforma di approvvigionamento telematico regionale di Aria s.p.a. c.d. Sintel (ID procedura 159450389);

- a tal fine i predetti tecnici professionisti identificati nelle premesse intendono riunirsi in **Raggruppamento Temporaneo di Professionisti**, così come previsto anche dalle vigenti disposizioni di legge in materia; sulla scorta delle considerazioni tutte che precedono, da formar parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

**Articolo 1 (Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)**

I professionisti come sopra comparsi ed identificati nelle premesse, convengono di costituirsi, come in effetti si costituiscono, in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti c.d. “verticale” per l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto le Prestazioni Tecniche professionali attinenti i servizi dell'ingegneria ed architettura meglio specificate nel disciplinare posto a base d'offerta da parte della stazione appaltante identificata nel Comune di Cologno al Serio al quale si rimanda e necessarie alla realizzazione dei lavori di *NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.G.BRAVI", VIA ROSMINI 12, COLOGNO AL SERIO - CUP: E25E22000030006*

In particolare i professionisti :Arch. Maura Pellegrinelli, Arch.Massimo Castellani; Per.Ind. Stefano Giovanzana; Per Ind. Molteni Manuel Lugi; Per.Ind. Bonacina Giovanni; Ing. Roberto Villa; Geom. Simone Nezosi (di seguito denominati “*Professionisti mandanti*”) conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile e gratuito ai sensi dell’art. 48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, al professionista ARCH.MARA GARATTI (di seguito denominata “*Professionista capogruppo e/o Mandatario*”) che, come sopra rappresentata, accetta affinché:

A) sottoscriva in nome e per conto dei professionisti riuniti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin d’ora, tutti gli atti relativi: all’appalto di servizio di cui alla premessa; gli atti contrattuali, consequenziali e necessari per l’eventuale affidamento ed esecuzione delle attività oggetto dell’appalto; tutti gli atti contrattuali consequenziali e/o necessari per la gestione e l’esecuzione delle attività oggetto del contratto affidato, comprese le eventuali transazioni, con prezzi e quotazioni concordate con l’operatore Mandante;

B) sottoscriva e presenti tutti i documenti, atti e quant’altro si rendesse necessario o fosse richiesto durante l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto (salvo i documenti progettuali da depositarsi che saranno da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti costituenti l’RTP);

C) coordini i rapporti tra i professionisti riuniti e/o i subappaltatori/subcontraenti su tutte le questioni inerenti la gestione dell’appalto affidato.

Al professionista capogruppo come sopra identificato è inoltre conferita e spetta ai sensi di legge la rappresentanza esclusiva, anche processuale, del

professionista mandante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori ovvero operazione equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Il professionista capogruppo assume inoltre il ruolo di "impresa affidataria" ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, ove applicabile.

## **Articolo 2 – (Durata dell'RTP)**

La durata di detto Raggruppamento è commisurata a quella dell'appalto per cui esso è stata costituito e si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità, al termine dell'affidamento dei servizi o al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal vigente ordinamento.

## **Articolo 3 – (Identificazione delle percentuali di costituzione del RTP e rapporti fiscali e di fatturazione)**

Il Raggruppamento sarà irrilevante ai fini patrimoniali, fiscali e legali dei soggetti che vi fanno parte, ma avrà uno sfondo funzionale e mirerà esclusivamente alla esecuzione dei servizi. Ogni componente manterrà la sua autonomia gestionale. Detto Raggruppamento non creerà nè contratti societari, nè associazioni in partecipazione, nè nessuna forma di legame; per tale motivo non nasceranno obblighi contabili nuovi, nonchè responsabilità nuove sulla sicurezza sociale.

Nell'ambito dell'onorario pattuito con l'ente conferente (offerta complessiva pari ad **€ 70.000,00** oltre iva e cassa professionale) si specifica che le attività verranno ripartite economicamente fra i soggetti facenti parte del RTP nelle seguenti percentuali (indicare le prestazioni di riferimento):

**1) Progettazione e direzione lavori architettonica e coordinamento dei vari professionisti costituenti l'R.T.P. (Arch. Mara Garatti capogruppo-**

**mandatario**), pari al 35 % (trentacinque %) dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 24.500,00 (euro ventiquattromilacinquecento/0);

2) **progettazione e direzione lavori architettonica (Arch.Maura Pellegrinelli -mandante)**, pari a al 21,50% (ventuno/50 %) ) dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 15.050,00 (quindicimilaecinquanta/00) ;

3) **progettazione direzione lavori strutturale (Arch. Massimo Castellani-mandante)**, pari al 12 % (dodici%) dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00) .

4) **progettazione e direzione lavori impianti elettrici (Per.Ind.Giovanzana Stefano- mandante)**pari al 8,70% (otto/70 %) dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 6.090,00(seimilaenovanta/00).

5) **progettazione e direzione lavori impianti meccanici (società B.M. ENERGY SRL di Per.Ind.Bonacina Giovanni e Molteni Manuel Luigi -mandante)** pari al 12,70% (dodici/70 %) dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 8.890,00 (ottomilaottocentonovanta /00).

6) **progettazione antincendio (Ing. Villa Roberto-mandante)** pari al 2,90% (due/90%) dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 2.030,00 (duemilaetrenta /00).

7) **Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Geom. Simone Nezosi-mandante)** pari al 7,20% (sette/20 %)

dell'importo totale delle prestazioni tecniche da rendere offerte e corrispondenti ad € 5.040,00 (cinquemilaquaranta /00).

All'uopo le parti, come sopra comparse e rappresentate, dichiarano che il soggetto incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonchè coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso della abilitazione di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni è il seguente professionista GEOM. SIMONE NEZOSI

A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto i professionisti Riuniti provvederanno ad emettere nei confronti dell'ente Committente, secondo le tempistiche indicate nel disciplinare o CSA delle prestazioni affidate, ciascuno per conto proprio, la fattura corrispondente alla quota di propria spettanza indicata nella superiore percentuale, le relative fatture elettroniche comprensive di iva di legge e cassa professionale.

Le fatture di cui sopra saranno pagate dall'ente Committente ai singoli professionisti che emetteranno emesso fattura.

I principi di cui sopra troveranno applicazione anche in caso di eventuali fatturazioni suppletive in sede di collaudo, ove previsto e/o di saldo finale.

#### **Art. 4 - (Responsabilità dei professionisti riuniti)**

In caso di R.T.P. di tipo orizzontale la partecipazione al presente R.T.P. e il successivo contratto comporteranno la responsabilità solidale e illimitata delle Imprese Riunite verso l'ente Committente per tutte le obbligazioni derivanti dalle attività oggetto dell'appalto indicato in premessa.

In caso di R.T.P. di tipo verticale e misto, la partecipazione al presente R.T.P. e il successivo contratto di appalto comporteranno, la responsabilità



verso l'ente Committente limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza.

Resta ferma la responsabilità solidale del professionista Mandatario nei confronti dell'ente Committente.

#### **Art. 5 (Revoca del Mandato)**

Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la sua eventuale revoca per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti dell'ente Committente.

#### **Art. 6 (Sostituzione del professionista Mandatario)**

I professionisti riuniti convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il professionista Mandatario fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel contratto, l'ente Committente avrà facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con altro professionista del raggruppamento stesso che sia costituita mandatario con apposito mandato avente le medesime condizioni del presente atto costitutivo e risulti di suo gradimento, ovvero di recedere dal contratto senza la corresponsione di alcun indennizzo.

#### **Art. 7 (Sostituzione del/i professionista/i Mandante/i)**

I professionisti riuniti convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il/i professionista/i Mandante/i fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel contratto, il professionista Mandatario sarà

tenuta ad eseguire o portare a compimento direttamente o per mezzo del professionista Mandante le prestazioni contrattuali non eseguite dal professionista inadempiente e/o comunque impossibilitata, alle medesime condizioni stabilite nel contratto stipulato dal professionista Mandatario con il Committente, ferma restando la facoltà dell'ente Committente stesso di proseguire il rapporto contrattuale con i rimanenti professionisti Riuniti, ovvero di recedere dal contratto senza la corresponsione di alcun indennizzo.

#### **Art. 8 - (Efficacia)**

Ogni modifica della presente costituzione di R.T.P. richiederà il consenso unanime dei singoli professionisti riuniti e la preventiva approvazione dell'ente Committente.

#### **Art. 9 - (Cause di scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)**

Il presente R.T.P. si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- nel caso che, per qualsiasi motivo, l'esecuzione dell'appalto non venga ad esso affidato;

- nel caso di affidamento dell'appalto:

A) con l'approvazione delle attività oggetto dell'appalto da parte dell'ente Committente in base alle modalità previste nel relativo contratto di appalto e con la definizione di tutte le pendenze ed i rapporti (non prima del termine del periodo di garanzia);

B) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto.

#### **Art. 10 - (Regolamenti interni tra i professionisti Riuniti)**

Gli eventuali regolamenti o patti interni tra i professionisti Riuniti non saranno in alcun caso opponibili all'ente Committente in quanto destinati a regolare esclusivamente i rapporti tra le Imprese Riunite.

**Art. 11 - (Autonomia dei professionisti Riuniti)**

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé congiunzione fra i professionisti Riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

**Art. 12 - (Spese)**

Le spese del presente atto saranno suddivise in parti uguali fra i professionisti riuniti.

**Art. 13 - (Legge applicabile e foro competente)**

Il presente atto sarà disciplinato e interpretato secondo la normativa italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'ente Committente la relativa competenza sarà devoluta in via esclusiva al Foro in cui ha la sede legale l'ente Committente stesso.

**Art. 14 - (Registrazione)**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 131/1986 e smi.

Gli eventuali oneri di registrazione, bollo ecc. così come tutte le spese, tasse o imposte inerenti e conseguenti al presente contratto rimarranno in carico al professionista mandatario.

li

**Allegati:**

**Carte identità in corso di validità dei professionisti riuniti**

**Il professionista Mandatario/Capogruppo ARCH.MARA GARATTI**

**(Timbro e firma)**

---

**Il professionista Mandante ARCH.MAURA PELLEGRINELLI**

**(Timbro e firma)**

---

**Il professionista Mandante ARCH.MASSIMO CASTELLANI**

**(Timbro e firma)**

---

**Il professionista Mandante PER.IND STEFANO GIOVANZANA**

**(Timbro e firma)**

---

**Il professionista Mandante GEOM. SIMONE NEZOSI**

**(Timbro e firma)**

---

**Il professionista Mandante PER.IND BONACINA GIOVANNI**

**(Timbro e firma)**

---

**Il professionista Mandante PER.IND MOLteni MANUEL LUIGI**

**(Timbro e firma)**

---

---

**Il professionista Mandante ING. ROBERTO VILLA**

**(Timbro e firma)**

---